RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, ADOTTATA A PARIGI IL 2 DICEMBRE 1961 E DELL'ATTO ADDIZIONALE

Art. 29 (Convenzione)

Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante

Gli Stati dell'Unione si riservano la facolta' di concludere fra di essi accordi particolari per la protezione delle nuove piante, nella misura in cui detti accordi non siano contrari alle disposizioni della presente convenzione. Gli Stati dell'Unione che non sono parte di siffatti accordi possono aderirvi su richiesta.

Versione in vigore dal 12 febbraio 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Estremi	Legge 16 luglio 1974, n. 722
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-722-1974/convenzione-art-29-accordi-particolari-per-la-proiezione-delle-nuove-piante

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it